

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOCCHIO, FERRARA, NARDONE, STRUMENDO

Presentata il 22 luglio 1987

Istituzione in Caserta di una seconda sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge, riproduce nella relazione introduttiva (aggiornata con gli ultimi dati) la proposta di legge Bellocchio ed altri n. 907 presentata alla Camera il 24 novembre 1983 dal gruppo comunista. Assegnata alla I Commissione, tale proposta subì alcune modifiche migliorative che vengono riproposte con l'attuale articolato. L'interruzione della IX legislatura impedì la definizione della predetta proposta di legge. Giova quindi ripetere che, in Campania è diventata indifferibile l'esigenza di affrontare il problema della istituzione di una seconda sezione (dopo il recente decentramento a Salerno) distaccata del tribunale amministrativo regionale.

In questo decennio e più di attività, il tribunale amministrativo della Campania infatti ha dovuto raccogliere e sviluppare una mole di lavoro tale che, pur in pre-

senza del menzionato decentramento, rischia di congestionare completamente l'attività dell'istituzione, soprattutto a causa del consistente contenzioso riguardante le province di Caserta e di Benevento, da sempre caratterizzate da una litigiosità addirittura esasperata.

Una sezione distaccata appare indispensabile. Lo dicono le cifre; la chiedono gli utenti; lo esige lo stato di organizzazione logistica in cui opera il tribunale amministrativo regionale della Campania. Esso alloggia, da ben sette anni (dall'epoca, cioè dell'evento sismico del novembre 1980) in una sede assolutamente fatiscente, ove i fascicoli sono depositati addirittura nei corridoi e incustoditi, con grandissimo rischio e pregiudizio per i processi. Si pensi che l'aula del tribunale amministrativo regionale non ha nemmeno sedie, mobili, ambienti idonei all'attesa, che gli avvocati sono costretti a sop-

portare, per discutere i ricorsi amministrativi. Si vive, quindi, in uno stato assoluto di precarietà con udienze lunghissime che vanno dalle 9 del mattino anche fino alle 15 o le 16: una situazione di estremo disagio dalla quale discende uno scarsissimo rendimento che, nonostante l'intervento fattivo dei magistrati del tribunale amministrativo regionale, si riflette anche sulla produttività del lavoro, con una giacenza piuttosto notevole. Giova ricordare che nonostante una mole di lavoro di circa 1.600 ricorsi esaminati ogni anno e quindi evasi, ben 4.000 sono le pratiche che ogni anno giungono alla competenza dei giudici del tribunale amministrativo regionale. Ne consegue che 2.400 vengono rinviate all'anno successivo. Dopo dieci anni, tanti ne conta il tribunale amministrativo regionale, istituito alla fine del 1971, l'arretrato è di ben 36.000 pratiche, vanificando la stessa finalità alla quale ci si ispirò allorché si introdusse nell'ordinamento legislativo nazionale i tribunali amministrativi regionali: quella cioè di avvicinare sempre più il cittadino alla giustizia amministrativa ed all'amministrazione pubblica in generale, realizzando così le legittime esigenze che tendono ad una reale e tempestiva giustizia democratica.

Questi tempi, che dovrebbero essere ristretti, accelerati, per dare certezza in un settore importante come quello in questione vengono, invece, dilatati per cui, quando avviene la decisione, la situazione reale s'è incancrenita e molte volte il soggetto ricorrente si è addirittura dimenticato dell'esistenza del ricorso. Ciò costituisce elemento di ingiustizia sostanziale, che contraddice la scelta del tribunale amministrativo regionale quale applicazione del principio di decentramento della giustizia amministrativa, come prevede il secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione che recita: « Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione ».

Quanto alla scelta della localizzazione della seconda sede distaccata, Caserta rappresenta una conclusione logica. Lo suggeriscono la sua posizione geografica, le valide e note tradizioni di studi amministrativi, per non parlare della necessità di porre rimedio alla penalizzazione di cui è già stato oggetto il capoluogo di Terra di Lavoro, allorché ha visto ripetutamente ignorata la richiesta di ottenere una sezione di Corte di appello.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nella regione Campania è istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede in Caserta e con circoscrizione comprendente le province di Caserta e Benevento.

ART. 2.

1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario nonché del personale di segreteria, di cui alle tabelle A, C, D e E allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 3.

1. Il funzionamento della sezione staccata istituita in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

ART. 4.

1. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata costituita in base alla presente legge è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri non oltre il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. I ricorsi che in base all'articolo 1 della presente legge sono attribuiti alla competenza della sezione staccata del tri-

bunale amministrativo regionale della Campania, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Campania, sono trasferiti d'ufficio alla sezione staccata entro sessanta giorni dall'insediamento della sezione stessa.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'accantonamento « Ordinamento della Corte dei conti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 2)

	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
<i>Ruolo del personale di magistratura.</i>		
Consiglieri di TAR	}	5
Primi referendari		
Referendari		
<i>Ruolo del personale direttivo.</i>		
Profilo professionale:		
Direttore di segreteria	VII	1
<i>Ruolo del personale di concetto.</i>		
Profilo professionale:		
Segretario	VI	2
<i>Ruolo del personale di dattilografia.</i>		
Profilo professionale:		
Coadiutore dattilografo	IV	3